



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO)

Rapporto sui risultati della consultazione
(18 dicembre 2015 – 11 aprile 2016)
Berna, settembre 2016

Indice

1	SITUAZIONE INIZIALE.....	3
2	PROCEDURA DI CONSULTAZIONE.....	3
3	RISULTATI DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE	4
3.1	Adeguamento della durata dell'aiuto monetario nei casi di crisi sistemica (art. 2 cpv. 3 LAMO)	4
3.2	Aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri conformemente alla legge federale sulle finanze della Confederazione (art. 8 cpv. 2 LAMO).....	4
3.3	Regolamentazione esplicita della partecipazione della BNS all'aiuto monetario a singoli Stati (art. 6 cpv. 3 LAMO).....	5

1 Situazione iniziale

Il 1° aprile 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare i lavori di revisione della legge del 19 marzo 2004¹ sull'aiuto monetario (LAMO) e di sottoporgli un avamprogetto entro la fine del 2015. La revisione si è resa necessaria alla luce dei cambiamenti intervenuti nella prassi in materia di concessione di crediti a livello multilaterale a seguito della crisi finanziaria globale così come nella situazione del debito pubblico nell'area dell'euro. L'obiettivo della modifica di legge è permettere alla Svizzera di continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa l'11 aprile 2016.

La revisione della LAMO prevede tre modifiche sostanziali. In primo luogo deve essere estesa la durata massima dell'aiuto monetario nei casi di crisi sistemica secondo l'articolo 2 LAMO. Nel contesto della crisi finanziaria, il FMI ha convenuto con crescente frequenza programmi con termini di prelievo e di rimborso più lunghi. Di conseguenza, nel procurarsi mezzi supplementari per i casi di crisi, il FMI ha chiesto agli Stati membri di estenderne la durata. L'adeguamento della durata secondo l'articolo 2 LAMO garantisce che l'aiuto monetario svizzero rimanga, come finora, relativamente fedele alla corrente prassi del FMI in materia di concessione di crediti.

In secondo luogo, la disposizione sul finanziamento dell'aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri ai sensi dell'articolo 3 LAMO deve essere formulata in modo più generale. Un rimando alla legge del 7 ottobre 2005² sulle finanze della Confederazione (LFC) sostituisce la formulazione attuale. La legge vigente prevede in ogni caso la richiesta di un credito d'impegno. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che sono stati accordati ripetutamente contributi pagati nello stesso anno in cui è stato approvato lo stanziamento. È quindi previsto che vengano chiesti crediti d'impegno solo se la durata degli impegni finanziari contratti supera l'anno di preventivo. Per gli impegni contratti e onorati durante lo stesso anno, i mezzi finanziari secondo l'articolo 21 LFC devono essere sottoposti per approvazione al Parlamento nel quadro del messaggio sul Preventivo o delle aggiunte.

In terzo luogo, deve essere esplicitamente prevista la partecipazione della Banca nazionale svizzera (BNS) all'aiuto monetario a singoli Stati ai sensi dell'articolo 4 LAMO. In questi casi il Consiglio federale deve poter chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.

2 Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 13 partiti rappresentati nell'Assemblea federale, tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna,

¹ RS 941.13

² RS 611.0

otto associazioni mantello dell'economia, come pure altri ambienti interessati, Amministrazione inclusa.

Complessivamente sono stati inoltrati 11 pareri, di cui cinque (BE, FR, PS, Unione sindacale svizzera e Unione delle Città svizzere) non contengono considerazioni contrarie, mentre gli altri sei (VD, UDC, PLR, PPD, Centre Patronal e Unione svizzera delle arti e mestieri) formulano riserve in merito a due delle tre modifiche previste.

3 Risultati della procedura di consultazione

La revisione richiesta è stata sostenuta dalla maggioranza dei partecipanti. Nei pareri è stato sottolineato che la Svizzera, in quanto economia aperta dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, dipende in modo particolare dalla stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. La revisione deve garantire che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. In alcuni pareri è stato inoltre fatto presente che l'affidabilità dell'aiuto monetario è importante per il posizionamento della Svizzera nel sistema finanziario internazionale e negli organismi finanziari internazionali.

3.1 Adeguamento della durata dell'aiuto monetario nei casi di crisi sistemica (art. 2 cpv. 3 LAMO)

L'adeguamento della durata costituisce la modifica di legge principale, poiché deve garantire che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. La durata massima dei mutui e degli impegni di garanzia viene estesa in conformità alla prassi in materia di concessione di crediti del FMI. Soltanto il PPD si è pronunciato per una durata massima senza eccezioni, chiedendo lo stralcio dal testo di legge del termine «generalmente».

3.2 Aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri conformemente alla legge federale sulle finanze della Confederazione (art. 8 cpv. 2 LAMO)

Anche la seconda modifica scaturisce da esperienze concrete di applicazione della legge. La vigente formulazione dell'articolo 8 LAMO prevede che per ogni partecipazione a favore di Stati a basso reddito venga richiesto un credito d'impegno. Ai sensi dell'articolo 21 LFC un credito d'impegno dev'essere chiesto qualora la durata degli impegni finanziari contratti superi l'anno di preventivo. Nella prassi in materia di aiuto monetario si è riscontrato tuttavia più volte il caso di piccoli pagamenti effettuati un tantum durante un unico anno di preventivo. Per questa ragione la revisione di legge prevede un rimando alla LFC. Le domande di credito continueranno ad essere sottoposte al Parlamento nel quadro del preventivo o delle aggiunte. Impegni più grandi o politicamente importanti continueranno ad essere presentati al Parlamento con un messaggio speciale.

L'UDC e l'Unione svizzera delle arti e mestieri si sono espresse contro la modifica dell'articolo sul finanziamento per le partecipazioni a favore dei Paesi più poveri. Entrambe temono che vengano concessi crediti senza l'approvazione del Parlamento.

3.3 Regolamentazione esplicita della partecipazione della BNS all'aiuto monetario a singoli Stati (art. 6 cpv. 3 LAMO)

Per poter prevedere esplicitamente una partecipazione della BNS all'aiuto monetario a singoli Paesi (come quelli del gruppo di voto all'interno del FMI) è stato inserito un nuovo capoverso 3 nell'articolo 6 LAMO. In futuro il Consiglio federale può quindi chiedere alla BNS di concedere mutui o garanzie per l'aiuto monetario a singoli Stati secondo l'articolo 4 LAMO. La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

Il Cantone di Vaud, l'UDC, il PLR, il PPD e l'USAM hanno espresso preoccupazione in merito a un possibile pregiudizio dell'indipendenza della BNS. Chiedono, alternativamente, lo stralcio del capoverso oppure di specificare nella legge che la richiesta alla BNS non è vincolante. Essi sottolineano la necessità di dare alla BNS la possibilità di rifiutare, per motivi sufficienti, tale richiesta, in particolare se dovesse pregiudicare il suo mandato legale e i suoi interessi in ambito di politica monetaria.

3.4 Altro

L'Unione svizzera delle arti e mestieri ha accolto positivamente l'abolizione del divieto di vincolare le prestazioni finanziarie all'acquisto di beni o servizi svizzeri e quindi lo stralcio dell'articolo 2 capoverso 2 LAMO. L'Unione svizzera delle arti e mestieri chiede, ancor più, che nell'ambito della concessione di mutui o impegni di garanzia si faccia sempre esplicito riferimento all'acquisto di beni e servizi svizzeri oppure siano definite altre condizioni a favore della Svizzera.